Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curriculari

Art. 1 – Finalità

1. L'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, nel rispetto dei principi stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale ed in particolare dalle previsioni contenute nella Legge n. 92 del 28 giugno 2012, che all'art. 1 commi 34, 35, 36 prevedono la stipula, in sede di Conferenza Stato-Regioni, di un accordo per la definizione di Linee Guida in materia di tirocini emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013 e Repertorio atti n. 7/CSR del 22 gennaio 2015, promuove e sostiene le attività di tirocinio curriculare a favore degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, alle Scuole di Specializzazione, ai Corsi di Alta Formazione, ai Dottorato di Ricerca.

2. Ai tirocini curriculari si applicano le disposizioni del presente Regolamento.

3. Il tirocinio curriculare non si configura come un rapporto di lavoro.

Art. 2 – Definizioni

1. Il tirocinio curriculare è rivolto agli studenti di tutti i Corsi di Studio dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, completa il percorso di studio per il conseguimento del titolo con attività pratiche svolte anche in strutture esterne all'Ateneo, presso un soggetto pubblico o privato.

2.Ai fini del presente regolamento si intende per:

Tirocinio curriculare: attività formativa svolta in conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studi a cui lo studente è iscritto. Il tirocinio è svolto durante il percorso di studi prima del conseguimento del titolo, è utile al processo di apprendimento e di formazione e non è direttamente finalizzato all'inserimento lavorativo. Il tirocinio curriculare comporta l'acquisizione dei Crediti Formativi Universitari (CFU) previsti dal piano di studi. Si configurano come curriculari anche i tirocini svolti, prevalentemente o esclusivamente in una struttura esterna, strumentali o collegati al sostenimento della prova finale. Il tirocinio curriculare non è soggetto alle comunicazioni obbligatorie previste dall'art. 9-bis, comma 2 del D.L. n. 510/96, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608/96 e ss.mm..

Tirocinanti: studenti iscritti a corsi di laurea, Scuole di specializzazione, Corsi di Alta Formazione e Dottorati di Ricerca entro il conseguimento del relativo titolo di studio;

Soggetto Promotore: l' Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro

Tutor Universitario: il docente che assume la funzione di responsabile didattico - organizzativo delle attività del tirocinante e che monitora l'andamento del tirocinio curriculare.

Soggetto Ospitante: Soggetto, sia pubblico che privato, presso il quale si svolge il tirocinio curriculare. Il soggetto ospitante può essere localizzato sul territorio nazionale o estero.

Tutor Esterno: il soggetto che assume la funzione di responsabile dell'inserimento del tirocinante all'interno del soggetto pubblico o privato.

Art. 3 - Stipula e gestione delle Convenzioni Quadro

1. I tirocini curriculari sono svolti sulla base di apposite Convenzioni tra l'Università e i soggetti ospitanti. A tale scopo dovrà essere utilizzato lo schema di Convenzione predisposto a cura dell'Area Amministrativa competente, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 4 - Progetti Formativi
1. Le singole Strutture Didattiche, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere ed attivare tirocini curriculari attraverso specifici progetti formativi fermo restando l'obbligo della stipula di una Convenzione.

2. Lo schema di Progetto Formativo da utilizzare è predisposto a cura dell'Area Amministrativa competente, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 5 - Durata dei tirocini
1. La durata del tirocinio curriculare non può superare i dodici mesi, ovvero i ventiquattro mesi in caso di soggetti disabili, comprese le eventuali proroghe.

2. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 6 - Soggetti coinvolti nell'attivazione del Tirocinio
1. Le Convenzioni sono stipulate a cura della competente Area e sottoscritte dal Rettore e dal Rappresentante Legale dal soggetto pubblico o privato. I Progetti Formativi sono coordinate dalle Strutture Didattiche competenti, secondo l'organizzazione adottata da tali strutture.

Art. 7 - Monitoraggio e Valutazione
1. Ai fini del controllo e valutazione delle esperienze di tirocinio, il tutor del Soggetto Ospitante ed il tirocinante sono tenuti a fornire adeguate informazioni per le attività di monitoraggio alle Strutture Didattiche competenti nel rispetto della normativa vigente. La Struttura Didattica competente provvederà, con cadenza annuale a presentare al Senato Accademico il relativo Report di monitoraggio.

Art. 8 - Attribuzione di CFU
1.Le Strutture Didattiche sono tenuti a raccogliere i dati necessari all'attribuzione di CFU per i tirocini curriculari, sulla base dell'organizzazione prevista dalle Strutture stesse.

Art. 9 - Tirocini curriculari attivati all'interno dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (c.d. Tirocini interni curriculari)
1. Gli studenti iscritti ai Corsi di Studio dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro possono svolgere tirocini curriculari presso le strutture dell'ateneo stesso.

2. L'attivazione e la gestione di tirocini curriculari è di competenza della Struttura Didattica di provenienza del tirocinante.

3. La suddetta Struttura di provenienza si configura come Soggetto Promotore e ad essa spetta la completa gestione del tirocinio.

4. Il Soggetto Ospitante, deve predisporre una "lettera di intenti" e procedere alla definizione del progetto formativo in accordo con il Soggetto Promotore.

Art. 10 - Tirocini curriculari attivati al di fuori del territorio nazionale

1. L'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro promuove l'attivazione di tirocini curriculari presso soggetti, sia pubblici che privati, localizzati al di fuori del territorio nazionale.

2. Gli schemi di Convenzione Quadro e di Progetto Formativo sono redatti in lingua inglese e/o francese.

3. Non sono disciplinati dal presente regolamento i tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di specifici programmi comunitari o sovranazionali.

Art. 11 - Obblighi per i Soggetti

1. I Soggetti Ospitanti ed i tirocinanti sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e dalle normative vigenti.

2. L'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in qualità di Soggetto Promotore, di norma, assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi.

3. Nel caso di Master Professionalizzante, la Convenzione, laddove necessario, potrebbe prevedere che, per il periodo di svolgimento del tirocinio curriculare presso le strutture convenzionate, sia a carico del soggetto pubblico o privato la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per gli iscritti al Master.

4. A tal fine le Strutture Didattiche sono obbligate a comunicare all'ufficio competente dell'Ateneo i dati relativi ai tirocini stipulati per l'attivazione delle relative coperture antinfortunistiche e assicurative previste dalla legge.

5. I soggetti Ospitanti ed i tirocinanti sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 12 – Norme finali e Decorrenza del regolamento

1. Ai sensi dell'art. 10 comma 3 del vigente "Regolamento dei Corsi e della Scuola di Alta Formazione dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro", le disposizioni contenute nel presente Regolamento trovano applicazione anche nel caso di attivazione di *stages* teorici-pratici nell'ambito dei Master Professionalizzanti di II Livello.

2. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale.